


1928



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

La Corte di Appello di Venezia, sezione feriale, composta dai Magistrati:

- dott. MARINA CICOGNANI, Presidente
- dott. DANIELA BRUNI, Consigliere, rel
- dott. MARIA CARLA MAJOLINO, Consigliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 920/2014 R.G., promosso con reclamo depositato il 13 maggio 2014,

da

[redacted], in proprio, nato a Gorizia il 3 [redacted] (C.F. [redacted]) e quale legale rappresentante di [redacted] srl, unipersonale, in liquidazione, con sede legale in Padova, via E. [redacted] n. [redacted], P. Iva [redacted], cancellata dal Registro Imprese di Padova, rappresentata e difesa dagli avv.ti F. [redacted] e C. [redacted], con domicilio eletto presso l'avv. S. [redacted], Venezia, San Marco [redacted], come da procura in calce al reclamo,

RECLAMANTE

contro

Fallimento [redacted] srl, unipersonale in persona del Curatore, rappresentato e difeso giusta autorizzazione GD dell'11 giugno 2014, dall'avv.to R. [redacted], con domicilio eletto presso l'avv. E. [redacted], Venezia - Mestre, via [redacted] n. 9, come da mandato in calce della memoria di costituzione;

contro

[redacted], creditore, istante, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. [redacted] e R. [redacted], come da mandato a margine della memoria di costituzione per la fase cautelare

RECLAMATI

In punto: reclamo ex art.18 l. fall. avverso sentenza n. 106 /2014 del tribunale di Padova,

Causa trattata all'udienza del 22 luglio 2014,

Il procuratore del reclamante ha concluso:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, *contrariis reiectis*, pre-

SENT. N.	1328/14
DEP. MINUTA	2504/14
N.	920/14
DEPOSITATA IL	12 AGO. 2014
N.	120
N.	1863
OGGETTO	OP. ALLA SENT. DIC. DI FALLIMENTO



via acquisizione del fascicolo relativo alla domanda di ammissione al concordato presentato avanti al Tribunale di Padova e del fascicolo prefallimentare ogni più opportuna declaratoria in rito e/o in merito, così giudicare, in via principale e nel merito: revocare e/o annullare la sentenza n. 106/14 emessa dal Tribunale di Padova in data 10 aprile 2014, depositata il 15 aprile 2014, che ha dichiarato il fallimento della società [redacted] srl in liquidazione, in quanto erronea, contraddittoria, priva di alcuna logica motivazione, nonché ingiustamente gravata e pregiudizievole degli interessi della medesima società, per i motivi tutti di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente; in ogni caso: a) emettere ogni altra pronuncia e/o statuizione comunque connessa r/o consequenziale alle domande che precedono; b) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e cpa.”

**Il procuratore del fallimento ha concluso:**

“Nel merito, premesse le declaratorie del caso, rigettarsi il reclamo avverso perché infondato in fatto e in diritto e confermarsi la sentenza dichiarativa di fallimento della società [redacted] srl in liquidazione con socio unico n. 106/2014 del Tribunale di Padova”.

**Il procuratore del creditore istante ha concluso:**

“chiede che la Corte respinga il reclamo avanzato da [redacted], in proprio e nella qualità di liquidatore pro tempore di [redacted], contro la sentenza di fallimento n. 106/2014 del Tribunale di Padova”.

**FATTO E DIRITTO**

Con il reclamo come sopra depositato, [redacted] srl, premesso che in data 11 febbraio 2014 l'ing. [redacted], ex dipendente, assumendo di essere creditore della società in forza della sentenza n. 322/2013 del Tribunale di Vicenza, ne aveva chiesto la declaratoria di fallimento e che il Tribunale aveva fissato udienza ex art. 15 l.f. per il 14 marzo 2014, rinviata (per insufficienza termini) al 20 marzo 2014 e premesso altresì che in data 18 marzo 2014 era stata presentata domanda di concordato preventivo con riserva con richiesta di concessione del termine massimo ex art. 161, 2 c. l.f, riferisce che il Tribunale ha dichiarato inammissibile il precitato ricorso per concordato in bianco con decreto del 20/25 marzo 2014 rimarcando, tra l'altro, che la società si era cancellata dal Registro Imprese in data 22 aprile 2013 ed aveva poi dichiarato il fallimento della società con sentenza del 10 aprile 2014 pronunciata all'esito dell'udienza del 20 marzo 2014 in cui il GD ave-



va concesso memorie integrative in relazione alle difese sollevate da Fintex srl.

In relazione a tale sequenza procedimentale la reclamante lamenta che la sentenza di fallimento sia stata pronunciata al di fuori dell'alveo del procedimento concordatario e che sia stata emessa mentre ancora pendevano i  
75 termini per l'impugnativa del decreto 20 - 25 marzo 2014 avverso il quale era stato interposto in data 30 aprile 2014 ricorso ex art. 111 Cost avanti alla Suprema Corte lamentando la violazione del principio di prevalenza della soluzione concordataria rispetto a quello fallimentare come riaffermato anche dalla recente ordinanza n. 9476/2014 della suprema Corte.

Ciò posto e ribadita la propria legittimazione passiva a contraddire giuste le posizioni di dottrina e giurisprudenza (Cass. 26 luglio 2013 n. 18138), è stata sollecitata, previa sospensione della liquidazione, la revoca della sentenza di fallimento rappresentando che il credito del creditore istante Scarparo era contestato e tuttora *sub judice*, perchè la pronuncia di primo grado era stata impugnata in corte d'Appello con richiesta di sospensiva, ed è stato rimarcato che si trattava dell'unico credito, oltretutto *sub judice*, perchè  
85 [redacted] srl aveva cessato ogni attività produttiva in data 31 marzo 2010 ed aveva avviato la fase liquidatoria, nel corso della quale erano stati pagati alcuni debiti, definito transattivamente altri ed era stata ceduta l'azienda a [redacted]  
90 ora [redacted], finché in data 10 luglio 2012 la società era stata posta formalmente in liquidazione ed in data 29 marzo 2013 era stato depositato il bilancio finale di liquidazione che evidenziava un utile pari a € 1.523.365,00 ed un fondo rischi per € 244.848,00.

La procedura fallimentare ed il creditore istante si sono costituiti sia in  
95 relazione al procedimento ex art. 19 l.f. sia in relazione al merito.

Con ordinanza del 12 giugno 2014 la Corte ha rigettato la sospensione non essendo stata allegata nè constando altrimenti la presenza di beni da sottoporre a liquidazione.

100 Il reclamo è infondato.

Anzitutto deve prendersi atto che la questione sostanziale - se [redacted] potesse proporre domanda di concordato preventivo, ancorché società già cancellata da Registro Imprese e pertanto estinta secondo il più recente ma consolidato orientamento della Suprema Corte - non forma oggetto di questo  
105 reclamo come è reso evidente sia dalle conclusioni riportate in epigrafe sia



dall'espressa informazione del reclamante di avere proposto ricorso ex art. 111 Cost. alla Suprema Corte avverso il decreto 20/25 marzo 2014 del Tribunale di Padova. Parte reclamante ritiene che detto ricorso sia conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 25/9/2013 n. 21901) perchè il decreto avrebbe contenuto decisorio, non essendo stato seguito dalla declaratoria di fallimento.

La Corte d'Appello si limita a prendere atto osservando altresì che di conseguenza, alla stregua della stessa prospettazione del reclamante, non viene neppure prospettata una relazione di pregiudizialità tra le due impugnative.

Peraltro al paragrafo 1.6 di questo reclamo si rimarca che la declaratoria di fallimento, pur pronunciata dopo il decreto di inammissibilità, non è stata inserita nell'alveo del *sub* procedimento concordatario in logica attuazione del decreto e che inoltre si rimarca che essa è stata emessa nella pendenza dei termini per la sua impugnativa sicché non può escludersi che la doglianza sia stata introdotta anche ai fini dell'art. 18 l.f.

Tuttavia, per il caso, la censura è sia inconferente sia infondata.

Infatti, l'art. 162 l.f. si limita a stabilire una sequenza crono - procedimentale tra le due procedure concorsuali nel senso che prima deve trovare definizione la proposta di concordato e poi può venire pronunciata la sentenza di fallimento, sempre che ne sussistano i requisiti di fallibilità e l'iniziativa ai sensi di legge. Ma dalla norma non deriva affatto la prescrizione l'inserzione rigorosa della declaratoria nell'ambito di un subprocedimento concordatario come è reso evidente dal fatto che la procedura concorsuale minore può cadere a prescindere da declaratorie giudiziali come in caso di rinuncia volontaria al ricorso. Va escluso pertanto che l'art. 162 l.f. individui ulteriori requisiti di validità della sentenza di fallimento.

Inoltre la lamentela è infondata anche in punto di fatto poiché il collegamento tra i due procedimenti è sempre stato presente al Tribunale e palesato agli interessati come si ricava anzitutto dall'ordinanza 18 marzo 2014 del GD che, sciogliendo la riserva assunta all'udienza prefallimentare del 14 marzo 2014, "rilevato l'intervenuto deposito di domanda di concordato preventivo, fissava udienza di comparizione avanti al Collegio l'udienza del 20 marzo 2014 h. 12.30 ( doc. 3 fall.) Ma [redacted] era stata convocata per la stessa udienza, medesimo giorno e ora, dal collegio con decreto del 18 mar-



zo 2014 per discutere sulla proposta di concordato (doc. 4 al) A detta udienza la difesa di [REDACTED] ribadiva la possibilità per la società, ancorché estinta di presentare domanda di concordato che veniva prospettata come possibilità di controdedurre sull'istanza di fallimento (doc. 6 fall) All'esito il collegio  
 145 si riservava sull'istanza di concordato mentre rinviava al 4 aprile 2014 avanti al GD per il prosieguo della procedura prefallimentare promossa dallo Scarparo. Pertanto il coordinamento tra le due procedure è incontrovertibile.

L'ulteriore assunto - che non si potesse procedere alla declaratoria di fallimento prima della scadenza dei termini per l'impugnativa del decreto - è  
 150 smentito dal preciso disposto dell'articolo 162 l.f. che qualifica il decreto non reclamabile. Peraltro non vi è alcun vuoto di tutela perchè lo stesso art. 162 l.f. prevede che i motivi di reclamo avverso alla sentenza di fallimento possono comprendere anche "motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato". Tuttavia [REDACTED] ha ritenuto di far valere le proprie ragioni  
 155 *omisso medio*.

Ciò premesso, è pacifica la legittimazione attiva dell'ing. [REDACTED] ex art. 6 l. f. perchè il credito vantato di € 393.433,99 è confortato dalla sentenza n. 322/2013 del Tribunale di Vicenza; inoltre la sospensiva ex art 351  
 160 cpc è stata rigettata dalla Corte d'Appello e la prognosi del gravame è sfavorevole alla società perchè incardinato da ente collettivo che, all'atto della proposizione, era già stato cancellato dal Registro Imprese.

In punto va ricordato che, secondo dottrina e giurisprudenza pacifica, l'apertura del fallimento può essere chiesta da qualsiasi creditore ancorché il  
 165 credito non sia ancora esigibile o sia sottoposto a condizione sospensiva ovvero risulti da un provvedimento soggetto ad impugnazione o anche impugnato dal momento che nella fase prefallimentare non si tratta di decidere dell'esistenza di uno o più crediti ma solo della legittimazione del creditore istante sicché il tribunale può conoscere *incidenter tantum* delle contestazioni.  
 170

I presupposti soggettivi di fallibilità non paiono neppure contestati e comunque essi sussistono alla stregua degli stessi dati evidenziati dai reclamanti i quali rimarcano che nel bilancio di liquidazione al 29 marzo 2013 fu  
 175 ricavato un utile di € 1.532.365. In ogni caso è dirimente l'ammontare dei ricavi dichiarati per il 2012 in € 1,109.994,00.



In fine viene contrastata l'insolvenza sottolineando che l'unico credito rimasto è quello dello [redacted] per cui è stato appostato un fondo rischi di € 244.848,00 mentre tutti gli altri crediti sarebbero stati definiti in gran parte con accordi stragiudiziali e le partite ancora a bilancio, peraltro contestate, risalirebbero all'anno 2008 senza che vi sia stata più alcuna richiesta dai creditori.

Il motivo è infondato. Il fondo rischi non solo è inferiore al credito dello Scarparo, ma soprattutto è del tutto privo di significato rispetto ad una società estinta; lo era comunque anche per un bilancio finale di liquidazione che chiudeva senza alcun attivo, anzi con un patrimonio negativo per € 849.578,00 e debiti residui per € 553.184,00 (511.956,00 41.228,00). L'inesistenza di altri debiti è poi smentita dalle domande di insinuazione al passivo, già pervenute, anche per importi consistenti come [redacted] che si ha chiesto di essere ammessa per € 336.475,42 (259.916,62 76.558,80) e [redacted] per € 104.597,95.

Le spese seguono la soccombenza.

**PER QUESTI MOTIVI**

La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe descritto, così decide:

- rigetta il reclamo;
- ai sensi dell'art. 13, 1-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, parte reclamante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
- condanna i reclamanti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della procedura fallimentare e del creditore istante le liquida, quanto alla prima in € 5.000,00 e quanto al secondo in € 4.000,0 oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.) e contributo generale del 12,5 %.

Così deciso in Venezia, 22 luglio 2014.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carla Greco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Venezia

12 AGO 2014



IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Carla Greco

Inviata copia autentica sentenza agli  
Ufficiali Giudiziari di [redacted]  
per notifica ai sensi artt. 17-18 L. FALL.RE  
Venezia 12 AGO 2014

H Cancelliere

ATO AVVISO  
TELEMATICO  
Oggi 12 AGO 2014


"Obbligo del pagamento dell'importo di € 337,50 a titolo di contributo unificato, esecutivo dal 12 AGO, 2014, data della comunicazione telematica del provvedimento".

Venezia, 12 AGO, 2014



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Carla Greco*



Fallimenti e Società.it

